



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 24.06.2020

OGGETTO: Prosecuzione Progetto SPRAR Condofuri "La meta sconosciuta". Proroga tecnica dell'affidamento della gestione dei servizi SPRAR – Atto di indirizzo al Responsabile dell'area amministrativa

L'anno DUEMILAVENTI, questo giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 11.50 convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la sede della delegazione comunale di Condofuri Marina si è riunita la giunta Comunale. All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome	carica	Presenti	Assenti
IARIA Tommaso	Sindaco	x	
MANTI Filippo Leonardo	Vice Sindaco	x	
PONTARI Maria Giuseppina	Assessore	x	
NUCERA Carolina Valentina	Assessore		x
MESIANO Carmelo	Assessore		x
	Totale Presenti/Assenti	3	2

Partecipa il segretario comunale: dr.ssa Manuela Falduto, incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dott. Tommaso Iaria, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in base al Decreto ministeriale 10 agosto 2016 recante *“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”* gli enti locali titolari avrebbero potuto presentare domanda di prosecuzione entro il 31.10.2016 a valere sulle risorse del fondo messe a disposizione dei soggetti partecipanti allo SPRAR attraverso la procedura concorsuale indetta dal Ministero dell’Interno.

VISTO il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

VISTI gli artt. 1 sexies e 1 -septies del decreto - legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e s.m.i. riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;

VISTO il comma 2 del citato articolo 1-sexies che demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali nei limiti delle risorse disponibili del Fondo;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 avente ad oggetto *“Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”*.

VISTO l’articolo 8, comma 4, del citato DM datato 18 novembre 2019 ai sensi del quale:

- gli enti locali con progetti in scadenza al 31.12.2019 sono autorizzati, nelle more dell’approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dall’1.1.2020, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento dei servizi di accoglienza;
- le risorse a tal fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazione ai posti attivi al 30 settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della capacità di accoglienza già autorizzate o comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione dei posti da parte dell’ente locale.

DATO ATTO che:

- il *“diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”* è sancito dall’art. 10 co. 3 della Costituzione italiana per i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ed anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954, che prevede la tutela per il cittadino straniero che *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*;
- l’Italia, con il decreto legislativo n. 251/2007, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, e con il decreto legislativo n. 25/2008, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, ha stabilito le norme minime di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona (Proposta n. 157 del 23/09/2016) bisognosa di protezione internazionale, nonché le norme minime per l’attivazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela;
- con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione e asilo il nostro paese ha creato il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1sexies) ed ha istituito, presso il Ministero dell’Interno,

il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.);

- Il Comune di Condofuri, con deliberazione di Giunta Comunale n° 147 del 16/10/2013, ha stabilito di aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) con progetto approvato dal Ministero dell'Interno per il triennio 2014-2016;

- con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016 sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 2017-2019 ed il Comune di Condofuri figura nell'elenco dei soggetti autorizzati alla prosecuzione del progetto del costo complessivo di € 657.000,00 annui di cui € 624.150,00 finanziati dal Fondo gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, FNPSA, ed € 32850,00 a titolo di cofinanziamento a carico del Comune derivante, nel caso di specie, da lavoro svolto mediante personale dell'ente locale e da valorizzazione di beni/servizi.

- Il progetto SPRAR Condofuri è in scadenza il prossimo 31.12.2019;

PRESO ATTO che con nota del Servizio Centrale prot. n. 7538 del 17.05.2019, acquisita al prot. comunale n. 5628 del 24.05.2019 avente ad oggetto "Nota su prosecuzione servizi di accoglienza integrata triennio 2020/2022" gli enti locali interessati alla prosecuzione sono stati invitati a compilare una dichiarazione di intenti a proseguire i servizi per il prossimo triennio.

DATO ATTO che questo Comune ha trasmesso la lettera di intenti in data 27.06.2019;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 24543/19 del 13/12/2019 acquisito al prot. 14781 del 23.12.2019 con il quale si stabilisce di procedere al finanziamento dei progetti autorizzati alla prosecuzione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DM datato 18 novembre 2019 per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020;

PRESO ATTO che il Comune di Condofuri risulta tra gli enti riportati negli elenchi allegati a fare parte integrante del predetto decreto, sono finanziati per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020, per 45 posti ordinari e per un importo complessivo di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento.

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Visto l'art. 86-bis della predetta legge, rubricato "Disposizioni in materia di immigrazione" il quale prevede al 1° comma che "In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989".

Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria, acquisita al prot. n. 5711 del 28.05.2020 nella quale si comunica a questo Comune tra l'altro la proroga del progetto ai sensi del predetto articolo sino al 31.12.2020;

Preso Atto che il Comune di Condofuri è finanziato dunque per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020, per 45 posti ordinari e per un importo complessivo di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento.

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1200 del 23.11.2016 avente ad oggetto "SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016" nella quale si osserva che:

- la giurisprudenza ha elaborato la figura della proroga “tecnica” come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio e sempre che l’esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell’affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 11.05.2009, n. 2882).
- il ricorso alla proroga può trovare giustificazione teorica nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza.
- Con specifico riferimento alla selezione dei soggetti affidatari dei servizi SPRAR, laddove l’ente locale si trovasse nella necessità di prorogare il precedente affidamento nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell’espletamento della procedura di gara, necessità determinata dalla nuova disciplina dettata dall’art. 4 del decreto ministeriale per i progetti in scadenza per la fine del 2016 e non imputabile alla condotta dell’amministrazione, la proroga tecnica può ritenersi percorribile alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e dall’Autorità nell’ambito del previgente sistema giuridico e sempre che le esigenze di proroga attengano ad affidamenti di servizi aggiudicati sotto la vigenza del decreto legislativo n. 163/2006;
- della sussistenza dei motivi di ricorso alla proroga tecnica l’ente locale deve dare adeguata e compiuta motivazione nella relativa delibera richiamando lo stato della procedura di concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto;
- dunque la proroga tecnica degli affidamenti dei servizi SPRAR è ritenuta legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo finanziamento e all’espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, ove non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante, bensì dalla disciplina sui finanziamenti dettata dall’art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 per i progetti in scadenza per la fine del 2016

CONSIDERATO che l’ente attuatore dei servizi di accoglienza integrata di cui l’ente locale può avvalersi deve essere individuato secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019 art. 10 che testualmente recita “Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida, l’ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore”.

VISTA la nota tecnico operativa del Servizio Centrale n. 2/2017 nella quale si ribadisce che nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica gli enti titolari di finanziamento possono ricorrere alla proroga tecnica degli affidamenti già in essere;

CONSIDERATO che nel nuovo codice di contratti pubblici le procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi socio assistenziali (nel caso di specie la procedura di scelta dell’ente attuatore), seguono le regole ordinarie per le varie fasi e per gli obblighi specifici, in applicazione degli artt. 142, 143 Dlgs. 50/2016 secondo procedura valida per tutti gli appalti.

RITENUTO che l’intervento è finalizzato ad assicurare la continuità dei servizi di accoglienza del servizio SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle prestazioni che potrebbero derivare dalla difficoltà, nell’attuale fase di emergenza, di svolgere i prescritti adempimenti per l’aggiudicazione dei relativi servizi attesi, tra l’altro gli ordinari tempi previsti per l’espletamento della gara attraverso la SUA della Stazione Unica appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria non sono compatibili con l’esigenza di assicurare la necessaria continuità del servizio, finanziato per ulteriori sei mesi;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 70 del 19/07/2018 è stato stabilito:

- Di prendere atto della determinazione Reg. Gen. n. 1703 del 11/07/2018 nr. 95 del 10/07/2018 reg. settore della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana con la quale propone l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei servizi di Accoglienza, Integrazione e Tutela per i richiedenti/titolari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario - Prosecuzione del Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR- Categoria ordinari) nel biennio 2018-2019 (DM 10 agosto 2016) – CIG: 7331706B2E-CUP: C59G16003860005;
- Di aggiudicare definitivamente l’appalto per la gestione dei servizi di Accoglienza, Integrazione e Tutela per i richiedenti/titolari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario -

Prosecuzione del Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR- Categoria ordinari) nel biennio 2018-2019 (DM 10 agosto 2016) a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Work p.iva 01381690807 con sede legale in Reggio Calabria – Via Pavia nr. 4;

VISTO l'art. 63 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 che recita:

2. “ La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando è possibile c) “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”.

CONSIDERATO che nelle more della valutazione e approvazione della domanda di prosecuzione di questo Comune da parte del Ministero, si rende comunque necessario garantire la continuità dei servizi destinati ai richiedenti asilo e rifugiati attualmente in carico a questo Comune, sia per assicurare il regolare svolgimento del progetto di accoglienza integrata approvato dal Ministero dell'Interno che per non incorrere nella perdita dei finanziamenti assegnati per la realizzazione del Progetto SPRAR, che il Ministro dell'Interno ha affidato con Decreto prot. 14781 del 23.12.2019 al Comune di Condofuri fino al 30/06/2020;

RITENUTO dovere formulare atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché provveda ad affidare in regime di proroga tecnica il servizio di gestione del Progetto SPRAR alla predetta cooperativa ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 sino al 31.12.2020 posto che la proroga in questo caso non dipende da causa imputabile alla stazione appaltante ma è prevista direttamente dall'art. 86 bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18;

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

CON I VOTI UNANIMI resi nei modi e forma di legge

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** che il comma 1 dell'art. 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18; prevede la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2020, dei progetti SPRAR/SIPROIMI in scadenza al 30 giugno 2020 e di quelli scaduti il 31 dicembre 2019 per i quali è stata autorizzata la prosecuzione fino al 30 giugno 2020. La prosecuzione dei progetti, prevista nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ed a condizione che non sussistano ragioni di revoca, è ammessa “alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011. n.159. nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea...”.

2) **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Condofuri è finanziato dunque per il periodo dal 30.06.2020 al 31.12.2020, per 45 posti ordinari e per un importo complessivo di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento.

3) **DI CONFERMARE** l'adesione e l'interesse dell'Amministrazione Comunale del Comune di Condofuri alla prosecuzione delle attività del Progetto SPRAR Condofuri;

4) **DI DARE ATTO** altresì che l'intervento è finalizzato ad assicurare la continuità dei servizi di accoglienza del servizio SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle prestazioni che potrebbero derivare dalla difficoltà, nell'attuale fase di emergenza, di svolgere i prescritti adempimenti per l'aggiudicazione dei relativi servizi attesi, tra l'altro gli ordinari tempi previsti per l'espletamento della gara attraverso la SUA della Stazione Unica appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria non sono compatibili con l'esigenza di assicurare la necessaria continuità del servizio, finanziato per ulteriori sei mesi come indicato in nota della Prefettura di Reggio Calabria acquisita al prot. n. 5711 del 28.05.2020 .

5) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la proroga tecnica dei servizi SPRAR sino al 31.12.2020 allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

6) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere con la Work società Cooperativa sociale onlus con sede in Via Pavia, n. 4 Reggio Calabria p. iva 01381690807, che attualmente ha in carico il servizio di accoglienza integrata SPRAR nel Comune di Condofuri, la predetta convenzione per la proroga tecnica per nr. 45 posti attivi;

7) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa, di provvedere alla proroga tecnica dell'affidamento entro la concorrenza dei fondi già assegnati (di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento) e sino all'eventuale accoglimento della domanda di prosecuzione e di finanziamento da parte del Ministero del triennio 2020-2022 e di provvedere all'avvio di procedura di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti di capacità ed esperienza per la gestione all'esito della valutazione ed eventuale approvazione della domanda di prosecuzione del Comune di Condofuri da parte del Ministero per il triennio 2020-2022 – dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti asilo e rifugiati, secondo gli standard e con le modalità di cui ai progetti approvati dal Ministero dell'Interno;

8) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI CONDOFURI E LA WORK SOCIETA' COOPERATIVA

per l'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del Dlgs. 50/2016 dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 'Richiedenti Asilo, rifugiati e stranieri in protezione umanitaria' previste dal progetto "La meta sconosciuta" per nr. 45 posti.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli uffici della Delegazione di Condofuri Marina, sita in via Madonna della Pace, sono presenti:

- il dott. Tommaso Iaria nato a Reggio Calabria il 01.03.1973 domiciliato presso la casa comunale, sindaco del Comune di Condofuri, che interviene in nome e per conto del Comune di Condofuri, di seguito denominato "Comune" – CF: 00162630800;
- il Dott. La Russa Mario nato a Reggio Calabria (RC), il 29/05/1959, CF LRSMRA59E29H224A, nella qualità di legale rappresentante della Work Società Cooperativa sociale, CF: 01381690807, di seguito denominato cooperativa e/o ente gestore;

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di G.C. n. _____ del _____ è stato disposto, tra l'altro:

- **di prendere atto** che il comma 1 dell'art. 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18; prevede la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2020, dei progetti SPRAR/SIPROIMI in scadenza al 30 giugno 2020 e di quelli scaduti il 31 dicembre 2019 per i quali è stata autorizzata la prosecuzione fino al 30 giugno 2020. La prosecuzione dei progetti, prevista nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ed a condizione che non sussistano ragioni di revoca, è ammessa "alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011. n.159. nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea...".
- **di prendere atto** che il Comune di Condofuri è finanziato dunque per il periodo dal 30.06.2020 al 31.12.2020, per 45 posti ordinari e per un importo complessivo di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento.
- **di confermare** l'adesione e l'interesse dell'Amministrazione Comunale del Comune di Condofuri alla prosecuzione delle attività del Progetto SPRAR Condofuri;
- **di dare atto** altresì che l'intervento è finalizzato ad assicurare la continuità dei servizi di accoglienza del servizio SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle prestazioni che potrebbero derivare dalla difficoltà, nell'attuale fase di emergenza, di svolgere i prescritti adempimenti per l'aggiudicazione dei relativi servizi attesi, tra l'altro gli ordinari tempi previsti per l'espletamento della gara attraverso la SUA della Stazione Unica appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria non sono compatibili con l'esigenza di assicurare la necessaria continuità del servizio, finanziato per ulteriori sei mesi come indicato in nota della Prefettura di Reggio Calabria acquisita al prot. n. 5711 del 28.05.2020.
- **di approvare** lo schema di convenzione per la proroga tecnica dei servizi SPRAR sino al 31.12.2020 allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- **di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere con la Work società Cooperativa sociale onlus con sede in Via Pavia, n. 4 Reggio Calabria p. iva 01381690807, che attualmente ha in carico il servizio di accoglienza integrata SPRAR nel Comune di Condofuri, la predetta convenzione per la proroga tecnica per nr. 45 posti attivi;
- **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa, di provvedere alla proroga tecnica dell'affidamento entro la concorrenza dei fondi già assegnati (di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento) e sino all'eventuale accoglimento della domanda di prosecuzione e di finanziamento da parte del Ministero del triennio 2020-2022 e di provvedere all'avvio di procedura di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti di capacità ed esperienza per la gestione all'esito della valutazione ed eventuale

approvazione della domanda di prosecuzione del Comune di Condofuri da parte del Ministero per il triennio 2020-2022 – dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti asilo e rifugiati, secondo gli standard e con le modalità di cui ai progetti approvati dal Ministero dell'Interno;

- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Ambito di intervento

Finalità del presente atto è quello di prorogare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del Dlgs. 50/2016, nelle more della procedura di evidenza pubblica e sino alla definitiva aggiudicazione da parte del nuovo ente gestore per il triennio 2017 -2019, l'affidamento dei servizi SPRAR/SIPROIMI attivati presso il Comune di Condofuri per numero 45 posti, alla Work società Cooperativa sociale onlus con sede in Via Pavia, n. 4 Reggio Calabria p. iva 01381690807;

Art.2

Tipologia dei servizi

La cooperativa con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni di cui al progetto e che qui si hanno per ripetute e trascritte e secondo il Piano finanziario preventivo approvato. Garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni concernenti: il numero, le modalità e i tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione; i nominativi dei responsabili; beni mobili e immobili in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. Il Comune garantisce, tramite il responsabile del progetto ed i suoi collaboratori, la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza.

Art.3

Modalità e durata delle prestazioni dei servizi

L'Ente gestore si impegna ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando operatori con adeguata esperienza del settore o con specifica qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ente gestore esibisce al responsabile del progetto comunale, che ne controllerà la veridicità e la regolarità, il registro delle entrate e delle spese e quello delle presenze degli ospiti all'interno delle strutture.

Art.4

Costo dei servizi

Il Comune si obbliga a corrispondere all'Ente gestore per le attività oggetto del presente atto e secondo le modalità di cui al successivo art.5 la somma che risulterà dovuta al momento dell'aggiudicazione definitiva al nuovo ente gestore al termine della procedura selettiva pubblica che sarà indetta dal Comune o, in caso di mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione inoltrata al ministero, al 31.12.2020.

Le spese sostenute e rimborsabili saranno rendicontate ai sensi della normativa vigente.

Art.5

Modalità di liquidazione degli importi

Solo per il periodo in cui i servizi saranno espletati dalla Work società coop. onlus il Comune si impegna a trasferire entro congruo termine all'ente gestore, l'intera quota dell'acconto o degli acconti che di volta in volta riceve dal Ministero, con obbligo da parte dell'ente gestore di rendicontare. Il saldo, condizionato al riconoscimento delle spese da parte del Ministero, verrà erogato anch'esso con le stesse modalità e termini;

Art.6

Variazioni

La cooperativa si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, senza il preventivo consenso del Comune.

Art.7

Inadempienze

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto con fissazione di un congruo termine per rimuovere le cause che le hanno determinate. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta di diritto. La presente convenzione si intende risolta di diritto, previa diffida scritta, in presenza di inadempienze dei soggetti firmatari o dei soggetti con esso collaboranti relative a :

- Variazioni essenziali nello svolgimento dei servizi sopra delineati;
- Irregolarità amministrative, contabili, igienico-sanitarie o di altra natura tali da compromettere la regolare esecuzione della convenzione.

Art.8

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere le parti convengono di leggere il Foro di Reggio Calabria.

Art.9

Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, la presente convenzione è regolata dalle disposizioni dettate in materia di servizi e dal Codice Civile.

La presente Convenzione, quale scrittura privata tra le parti, sarà soggetta a registrazione fiscale solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale.

Il Sindaco

Del Comune di Condofuri

Il legale rappresentante

Della Work Società Cooperativa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dott. Tommaso Iaria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Manuela Falduto

<p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica</p> <p>F.to Avv. Caterina Attinà</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>In ordine alla regolarità contabile</p> <p>F.to Dott.ssa Caterina Attinà</p>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05.08.2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

L'addetto alla Pubblicazione

Condofuri li 05.08.2020

F.to Romano

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa / Manuela Falduto

